



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 13/09/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

BICHI ROBERTO, Presidente
GITTARDI CLAUDIO, Relatore
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice

in data 13/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 401/2023 depositato il 26/01/2023

proposto da

Luigi Maisto - MSTLGU48C27F839D

Difeso da

Sergio Saiani - SNASRG35E26F205P

ed elettivamente domiciliato presso saianisergio@pec.it

contro

Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di li Grado Della Lombardia

elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lombardia@pce.finanze.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 147/C/2022 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2022

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso MAISTO Luigi impugnava l' avviso di irrogazione di sanzioni per euro 6.744,00 al quale era allegato l'invito relativo alla richiesta del contributo unificato di euro 3372,00.

Si deduceva in sintesi da parte del ricorrente che nel ricorso in Cassazione presentato dal difensore nell'ambito di procedimento tributario pur essendo stato indicato l'odierno ricorrente nella qualità di liquidatore della società Veloce società cooperativa in liquidazione il ricorso era stato presentato nell'esclusivo interesse di tale società non essendo il liquidatore responsabile dei debiti della stessa.

Evidenziava l'odierno ricorrente , nominato liquidatore dalla data del 15 Marzo 2012, di avere proposto il ricorso in Cassazione non in proprio ma nell'interesse della società e che non era pertanto legittima la richiesta indirizzata allo stesso da parte della segreteria della Corte di Giustizia tributaria di rimborso dei costi di tale giudizio.

Precisava altresì di avere avanzato per tali ragioni richiesta di autotutela rigettata dall'AF in data 12 gennaio 2023 sulla base della motivazione che ogni documento era stato presentato in giudizio sia a difesa della società sia in proprio.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con atto di controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese stante la piena legittimità dell'atto.

All'udienza odierna all'esito della relazione e della discussione veniva deliberata la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va respinto essendo condivisibili le argomentazioni in fatto e in diritto della parte resistente.

Dalla attività di verifica disposta dalla segreteria dell'allora Commissione Tributaria della Regione Lombardia è emerso sulla base della nota della Corte di Cassazione che il contribuente non ha versato il contributo unificato dovuto per euro 3372,00 in relazione al procedimento tributario RG 19121/2015 .

La segreteria dell'allora Commissione Tributaria della Regione Lombardia ha emesso pertanto invito al

pagamento nei confronti dell'odierno ricorrente specificando che ove il versamento fosse stato omesso o effettuato in ritardo si sarebbe applicata con separato provvedimento la sanzione dal 100% al 200% del contributo unificato dovuto.

Poiché l'invito non veniva ottemperato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha correttamente emesso atto di irrogazione della sanzione per un importo pari a euro 6.744,00 e constatato il mancato pagamento anche della sanzione ha proceduto con la relativa iscrizione a ruolo.

Non sussiste in primo luogo difetto di legittimazione passiva rispetto all'atto di irrogazione delle sanzioni in quanto l'esclusività dell'irrogazione della sanzione a carico della persona giuridica in base all'articolo 7 DL 269- 2003 non trova applicazione in materia di contributo unificato posto che la disciplina speciale individua in modo indifferenziato quale soggetto tenuto al pagamento del tributo e della conseguente sanzione la parte che per prima si costituisce in giudizio e che deposita il ricorso introduttivo ovvero che nei processi esecutivi di espropriazione forzata fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati .

Nel caso di specie il ricorrente è condebitore in solido del contributo unificato unitamente alla società atteso che egli stesso afferma di aver agito in proprio e nella sua qualità di liquidatore della società. L' esistenza di un'obbligazione solidale comporta, come noto, l'obbligo in capo al condebitore di pagare l'intero tributo con la possibilità di ripetere dagli altri condebitori la parte di ciascuno di essi.

Si deve rilevare che nella nota di trasmissione della Corte di Cassazione viene indicato l'odierno ricorrente MAISTO Luigi come ricorrente destinatario della procedura di recupero del contributo unificato in proprio e nella qualità di liquidatore della società cooperativa.

Inoltre nella nota di iscrizione al ruolo del ricorso in Cassazione risulta che il ricorrente è tale anche in proprio accanto alla società cooperativa.

E, ancora, l'ordinanza della Corte di Cassazione indica nuovamente tale qualità in capo a Maisto Luigi come del pari nello stesso ricorso depositato presso la Corte di Cassazione viene indicato quale ricorrente Luigi Maisto in proprio e nella qualità di liquidatore della società.

Sussistono i presupposti, attesa la peculiarità nell'oggetto della controversia, per la compensazione delle spese di giudizio .

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Deciso in Milano in data 13.9.2023

Il Relatore

Il Presidente

Dr Claudio GITTARDI

Dr Roberto BICHI